



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

MM/SPRE/tg  
Prot. 13597/19

Roma, 2 dicembre 2019  
*Informativa n. 110/2019*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. 12/1979. Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Caro Presidente,

con riferimento all'oggetto (in allegato copia del messaggio INPS n. 2819), Ti informo che dalla DIREZIONE CENTRALE ENTRATE E RECUPERO CREDITI dell'ente previdenziale è pervenuta l'allegata nota di chiarimento che Ti prego di voler inoltrare agli iscritti del Tuo Ordine:

"Relativamente al censimento dei professionisti Commercialisti ed esperti contabili, il canale di comunicazione attraverso la casella PEC [dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it) della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi con oggetto "Censimento iscritti Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili" è destinato **esclusivamente** agli Ordini provinciali e **non** ai singoli dottori commercialisti ed esperti contabili.

Come indicato nel messaggio n. 2819/2019, è **solo** attraverso tali strutture che l'INPS, in attesa dello sviluppo di un canale diretto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, riceve le comunicazioni di iscrizione, cessazione e sospensione dei professionisti iscritti all'Ordine.

Il professionista che intende svolgere attività in qualità di intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, censito con le modalità suesposte, potrà recarsi presso una qualsiasi struttura territoriale dell'Istituto, esibendo il modulo "SC64", compilato in ogni sua parte, e richiedendo il rilascio del PIN con l'estensione per operare per i servizi aziendali.

Si precisa che la comunicazione all'INL, effettuata secondo le modalità di cui alla nota INL n. 32/2018, deve essere precedente alla presentazione del modulo "SC64" all'INPS in quanto l'assolvimento è condizione necessaria per il rilascio al professionista istante dell'autorizzazione ad operare in qualità di intermediario."

Ti ringrazio per l'attenzione e Ti invio cordiali saluti.

Massimo Miani